***Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*** Atto Senato n. 438  ***Maria RIZZOTTI ed altri.*** ***-***  Nominato relatore Maurizio ROMANI.

Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità si è svolta l’illustrazione del provvedimento che si riporta di seguito integralmente. “Il relatore [Maurizio ROMANI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29168" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*Misto-Idv*) illustra il disegno di legge in titolo. Il testo concerne le malattie inerenti a disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare.L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni qualora il delitto sia commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere.L'articolo 3 prevede la definizione - da parte dello Stato, delle regioni e province autonome e del Servizio sanitario nazionale - di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi nazionali e regionali perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2(diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni). Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto. L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento - da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento - ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) della classe medica sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime.In base all'articolo 5, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze. L'articolo 6 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).La Commissione conviene, infine, con la proposta della [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) di svolgere un'istruttoria attraverso un ciclo di audizioni informali, alla cui programmazione provvederà l'Ufficio di Presidenza, nel corso di una prossima riunione, sulla base delle proposte che saranno formulate dai Gruppi”. **Nella seduta del 14.12.17 la Presidente si è riservata di acquisire il consenso di tutti i Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta di trasferimento alla sede deliberante, sul quale i commissari presenti convengono in maniera unanime.**